

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1897

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BURANI PROCACCINI**

Norme per l'utilizzo irriguo delle acque reflue

*Presentata il 6 novembre 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La risorsa « acqua » rappresenta il bene principale per la vita del pianeta. Negli ultimi anni si è assistito ad un utilizzo poco razionale e per nulla parsimonioso di questa ricchezza unica, a tal punto da richiedere il pronunciamento delle principali organizzazioni ed istituzioni mondiali (allo scopo competenti), al fine di imporre direttamente alle nazioni del pianeta ed in particolare a quelle maggiormente industrializzate, di provvedere a far un uso più consapevole e limitato dell'acqua, in tutte le sue qualità.

È noto che l'acqua è diventata una risorsa assai limitata e sempre maggiormente in futuro sarà strategico ed indispensabile averne a sufficienza per tutti gli scopi per cui è indispensabile, senza rischi di non poterne disporre autonomamente.

Dati aggiornati ci informano di un pericoloso processo di esaurimento di risorse idriche naturali nei Paesi occidentali, tra cui l'Italia. Non di meno mostrano un costante e pericoloso allargamento del fenomeno della « desertificazione »: si tratta di questioni che bisogna subito affrontare e risolvere in maniera efficace e tempestiva.

Se fino a ieri c'è stata la possibilità di fare un uso poco discreto dell'acqua, utilizzandola anche in maniera impropria rispetto ai fini tecnici ed immediati per cui era impegnata, oggi c'è l'inderogabile necessità non solo di razionalizzarne gli usi pertinenti, ma anche di far ricorso in modo globale ai metodi del « riutilizzo ».

Il principale sistema d'intervento che da più parti è richiesto è quello del riutilizzo delle acque reflue per fini irrigui.

Si tratta di un processo efficace di razionalizzare il ciclo dell'acqua utilizzata dall'uomo per scopi civili ed industriali, che invece di confluire nel settore dei rifiuti, ritorna negli ambiti degli usi irrigui.

Inutile descrivere gli enormi vantaggi che si conseguono utilizzando in maniera appropriata l'acqua di cui trattasi, basti considerare i soli risparmi per il sistema degli smaltimenti e l'aumento di disponibilità di risorse idriche per le regioni che ne sono prive (si fa riferimento alle regioni meridionali), sarebbe questo un nuovo ciclo virtuoso del bene acqua che consentirebbe al paese di porsi in posizione progredita e più competitiva nel contesto dei suoi colleghi internazionali.

Il mondo agricolo rivendica di poter disporre con certezza e in giusta quantità di acqua per usi irrigui, ma ciò non sempre è possibile e del resto le sempre

più ricorrenti emergenze che colpiscono le regioni italiane e le crisi pesanti che ne conseguono, ne sono una testimonianza evidente e purtroppo assai incisiva per le casse dello Stato.

Riteniamo di poter contribuire ad affrontare in maniera corretta questo argomento e con ciò di porre i primi mattoni per costruire un nuovo sistema di corretto uso delle acque naturali, nell'intento di perseguire i nobili obiettivi che in materia sono stati posti come punti imprescindibili per la sopravvivenza dei Paesi ancora oggi ricchi e civili, ma che in mancanza di acqua potrebbero improvvisamente ritrovarsi in condizioni opposte.

È con queste premesse che si auspica che la presente proposta di legge sia velocemente esaminata e, con le correzioni eventualmente necessarie, sia definitivamente approvata dal Parlamento.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Ai fini della presente legge, si intendono con il termine di:

a) utilizzo irriguo: la tecnica agronomica di apporto artificiale di acqua al terreno agrario;

b) acque reflue: le acque reflue urbane, industriali e zootecniche;

c) parametri di qualità delle acque reflue per utilizzo irriguo: gli *standard* e le relative limitazioni d'uso che devono soddisfare le acque reflue destinate ad utilizzo irriguo, in particolare affinché non si verifichino rischi potenziali per la salute umana ed animale, rischi di inquinamento ambientale, nonché rischi per la tutela della qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari;

d) acque reflue irrigue: le acque reflue destinate all'utilizzo irriguo e che soddisfano i parametri di qualità delle acque reflue per utilizzo irriguo.

## ART. 2.

1. Le acque reflue possono essere destinate ad utilizzo irriguo.

2. Allo scopo di permettere il reale utilizzo irriguo delle acque reflue, è disposta la realizzazione di un programma di interventi finalizzato ad individuare e a realizzare le misure per tale scopo necessarie.

3. Il programma di interventi è disposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministero della salute, sentiti l'Associazione nazionale delle bonifiche e delle irrigazioni e gli enti locali e territoriali

aventi competenze in materia di acque reflue.

4. Le acque reflue destinate ad utilizzo irriguo devono corrispondere a specifici parametri di qualità. Allo scopo, si devono considerare sia la tutela della salute umana ed animale e la tutela dell'ambiente, sia le tipologie e le tecniche di coltivazione delle produzioni agricole, sia la sicurezza e la qualità alimentare delle produzioni agroalimentari.

5. I parametri di qualità delle acque reflue per utilizzo irriguo sono stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro della salute.

#### ART. 3.

1. I consorzi di bonifica e di irrigazione, nell'ambito dei bacini di bonifica di loro competenza, sentiti gli enti locali e territoriali interessati e aventi competenze in materia di acque reflue, attuano il programma di interventi di cui al comma 2 dell'articolo 2.

2. I consorzi di bonifica e di irrigazione provvedono, in modo prioritario, a:

a) effettuare, ove necessario, i trattamenti sulle acque reflue per renderle acque reflue irrigue;

b) realizzare gli interventi e le opere con cui ottenere le acque reflue irrigue;

c) costruire gli impianti necessari per prelevare e per distribuire le acque reflue irrigue.

#### ART. 4.

1. Per l'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di 258.228 euro per l'anno 2002, di 206.582 euro per l'anno 2003 e di 154.937 euro per l'anno 2004. Non meno del 95 per cento delle predette somme è destinato al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3.

## ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0020810\*